

AZIONE SURROGATORIA

Art. 2770 di conservaz. della garanzia patum.

2900

tutela:
mevnt.
gener
residuale

Effetti: (r parte) Il creditore per assicurare che siano
(a parte) che trascura di esercitare.
Dette

Sostituzione processuale
Natura < commedia equitativa
satisfattiva

Condizioni x l'esercitabilità dell'azione

SEZIONE I. Dell'azione surrogatoria. [2900]

2900. Condizioni, modalità ed effetti.

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

- Esistenza di un credito
- Inerzia del debitore
- Periculum damni (comex l'ext. reactivation)
- ① Contenuto patrimoniale e natura non
x semplice dei diritti o delle azioni

- ① - contenuto patum
- contenuto non patum ma vantaggio patum; diritto <
- diritti della personalità e diritti patrimoniali subordinati.
② - diritti inerenti alla persona <